

REGOLAMENTO (CE) N. 3690/93 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per contribuire al miglioramento della disciplina dello sfruttamento delle risorse e la trasparenza, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (3) prevede l'istituzione di un regime comunitario generale di licenze di pesca;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4) stabilisce fra l'altro disposizioni in merito al controllo delle misure di gestione e di conservazione delle risorse; che occorre completare questa cornice normativa;

considerando che il regime comunitario deve stabilire le norme sulle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca per ogni peschereccio battente bandiera di uno Stato membro;

considerando che è pertanto opportuno disporre che le licenze di pesca comportino sia le informazioni riguardanti le caratteristiche d'identificazione, sia quelle riguardanti le caratteristiche tecniche dei pescherecci;

considerando che i dati contenuti nelle licenze di pesca devono corrispondere a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 ottobre 1986, che

definisce le caratteristiche dei pescherecci (5) e dal regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (6) e che debbano corrispondere ai dati forniti conformemente al regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione, del 24 gennaio 1989, relativo allo schedario delle navi da pesca della Comunità (7);

considerando che conviene prevedere che gli Stati membri adottino disposizioni che consentano alle autorità competenti di procedere in qualsiasi momento a un controllo delle informazioni che figurano nelle licenze di pesca;

considerando che conviene adottare disposizioni che consentano d'istituire un sistema di cooperazione in seno alla Comunità;

considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio per il rilascio di licenze di pesca in forma di documenti oppure l'esonero, per talune categorie di pescherecci, dall'obbligo di detenere a bordo le licenze stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un regime comunitario che stabilisce le informazioni minime che devono figurare sulle licenze di pesca, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Tutti i pescherecci comunitari devono aver ottenuto una licenza di pesca, rilasciata espressamente per il peschereccio in questione.

3. La licenza di pesca deve essere tenuta a bordo del peschereccio.

4. Ai pescherecci cui non sia stata rilasciata o sia stata ritirata o sospesa la licenza di pesca è fatto divieto di catturare e detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per «licenza di pesca per navi comunitarie», un

(1) GU n. C 310 del 16. 11. 1993, pag. 13.

(2) Parere reso il 17 dicembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

(7) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 5.